



PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO/
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 10/12/2018

NOA

INDICE DEGLI ARTICOLI

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--------------|---|
| Art. 1..... | Finalità |
| Art. 2..... | Natura del rapporto e durata della concessione |
| Art. 3..... | Beni oggetto della concessione |
| Art. 4..... | Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi |
| Art. 5..... | Concessione degli spazi |
| Art. 6..... | Canone di concessione |
| Art. 7..... | Tariffa |
| Art. 8..... | Modalità di pagamento |
| Art. 9..... | Compiti ed obblighi del concessionario – Norme di sicurezza |
| Art. 10..... | Assicurazioni e garanzie |
| Art. 11..... | Durata e Revoca della concessione |
| Art. 12..... | Controlli successivi |
| Art.13..... | Danni |
| Art.14..... | Verifica e lavori |
| Art.15..... | Oneri di gestione |
| Art.16..... | Imposte e tasse |
| Art.17..... | Assegnazione temporanea degli spazi |

SANZIONI

| | |
|-------------|-------------------|
| Art.18..... | Rilascio coattivo |
|-------------|-------------------|

CONCESSIONE DEL SERVIZIO – PRINCIPI GENERALI

| | |
|-------------|--|
| Art.19..... | Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio |
| Art.20..... | Obblighi del concessionario |
| Art.21..... | Assegnazione temporanea del servizio |
| Art.22..... | Revoca della concessione |

DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Art. 23..... | Norme transitorie e finali |
| Art. 24..... | Entrata in vigore ed abrogazioni |

| | |
|------------|--------|
| Allegato A | Canoni |
|------------|--------|

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

1. Le norme del presente regolamento disciplinano la concessione di spazi all'interno degli Istituti scolastici di competenza della Provincia di Crotone per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti o di punti di ristoro, stabilendo criteri e modalità di concessione al fine di razionalizzare ed ottimizzare il servizio.
2. Gli spazi per l'esercizio di servizi di fornitura di alimenti e bevande mediante l'installazione di distributori o apparecchi automatici sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio dell'utenza.
3. Al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi concessi per tutta la durata della concessione, salvo autorizzazione espressa da parte della Provincia di Crotone.
4. E' altresì vietata la cessione sia parziale che totale degli spazi dati concessione.
5. Il presente regolamento, al fine di garantire uniformità nella gestione del servizio su tutto il territorio provinciale, individua, altresì, i principi generali ai quali gli istituti scolastici devono attenersi nella concessione dello stesso

Art. 2 - Natura del rapporto e durata della concessione

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il concessionario degli spazi per la fornitura di prodotti mediante punti di ristoro o distributori automatici e la Provincia di Crotone si qualifica come rapporto derivante da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione o sublocazione anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.
2. Lo spazio per l'installazione di distributori o apparecchiature automatiche o di punti di ristoro è concesso in uso dietro pagamento del canone di concessione ai sensi dell'Art. 6 del presente regolamento.
3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo provvedimento di concessione e la durata non dovrà essere superiore ad anni tre.
4. Il periodo considerato ha come unità di tempo l'anno solare a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio. Gli obblighi conseguenti alla concessione dello spazio durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo (concessione di servizi).

Art. 3 - Beni oggetto della concessione

1. Sono oggetto di concessione gli spazi idonei alla installazione di distributori o apparecchiature automatiche o di punti di ristoro per il servizio di fornitura di alimenti e bevande su aree di proprietà o nella disponibilità della Provincia di Crotone o su eventuali pertinenze.
2. In particolare, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano, anche con modalità mista, i seguenti distributori:
 - a. distributori automatici di bevande calde;
 - b. distributori automatici refrigerati di prodotti alimentari solidi;
 - c. distributori automatici per gelati a funzionamento stagionale;
 - d. distributori automatici refrigerati per bibite.

Art.4 - Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi

1. Il Consiglio di Istituto, se costituito, con apposita delibera manifesta la volontà di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere mediante distributori automatici o punti di ristoro.
2. Il Dirigente scolastico, in attuazione della delibera del Consiglio di Istituto, inoltra la richiesta al Settore Edilizia scolastica della Provincia di Crotone per gli adempimenti di competenza.
3. Il Dirigente del Settore, d'intesa con il Dirigente scolastico:
 - a) per i punti di ristoro:
 - I. individua il locale da adibire a punto di ristoro;
 - II. delimita il locale in apposita planimetria;
 - III. acquisito apposito DUVRI ricognitivo, concede nulla osta al progetto degli eventuali lavori da eseguire ed all'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme vigenti sulla sicurezza degli impianti;
 - IV. predispone il disciplinare tecnico contenente tutti gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione e l'entità del deposito cauzionale a garanzia dei suddetti obblighi, da costituirsi

con polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, e il massimale della polizza di cui all'Art. 10, comma 5;

- V. nel caso di lavori che comportino l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia comunale, acquisisce preventivamente copia del relativo atto autorizzatorio;
- VI. provvede, altresì, alla quantificazione del canone mensile da corrispondere in ragione del numero degli alunni e dei mq. sulla base dell'Allegato A, che verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.

b) per i distributori:

- I. individua gli spazi nei quali possono essere allocati i distributori automatici;
- II. ne determina le dimensioni, che indicativamente sono pari a circa 1,00 mq a distributore;
- III. acquisito apposito DUVRI ricognitivo, concede nulla osta agli eventuali lavori da eseguire per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme vigenti sulla sicurezza degli impianti;
- IV. predispone il disciplinare tecnico contenente tutti gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione e l'entità del deposito cauzionale a garanzia dei suddetti obblighi, da costituirsi con polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, e il massimale della polizza di cui all'Art. 10, comma 5;
- V. provvede, altresì, alla quantificazione del canone mensile da corrispondere in ragione del numero degli alunni e dei mq. sulla base dell'Allegato A, che verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT.

Art.5 - Concessione degli spazi

- 1. L'Istituto scolastico ovvero la Provincia di Crotone, su eventuale richiesta del Dirigente scolastico, individua il concessionario del servizio nel rispetto dei criteri indicati nella sezione "Concessione del servizio – Principi generali";
- 2. Il Dirigente scolastico, entro giorni quindici dalla individuazione del concessionario, trasmette al Settore Edilizia scolastica il formale provvedimento di concessione del servizio ed il

disciplinare/contratto, sottoscritto per accettazione dal concessionario e dal Dirigente scolastico;

3. Il Settore Edilizia scolastica, ricevuti gli atti di cui al comma 2, provvederà alla registrazione del disciplinare sottoscritto presso l'Agenzia delle Entrate;
4. Ad avvenuta registrazione del disciplinare, il Dirigente del Settore Edilizia scolastica congiuntamente al Dirigente Scolastico, procederà alla consegna provvisoria degli spazi per la realizzazione di eventuali lavori. Il Dirigente Scolastico comunicherà l'ultimazione dei lavori al Settore Edilizia scolastica per le successive verifiche;
5. Il Dirigente Settore Edilizia Scolastica, acquisita la garanzia di cui all'Art.10, comma 1 e la polizza di cui all'Art. 10, comma 5, adotta il provvedimento di concessione dello spazio che viene trasmesso al concessionario ed all'Istituto scolastico;
6. Le spese relative all'emanazione del provvedimento di concessione degli spazi, comprese quelle di registrazione del disciplinare, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente

Art.6 - Canone di concessione

1. La concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici è a titolo oneroso.
2. I canoni annuali di concessione sono aggiornati con deliberazione del Consiglio provinciale.
3. Il canone si compone di una quota fissa al metro quadro e di una quota variabile, denominata tariffa, di cui al successivo articolo 7.
4. Alle frazioni di metro quadro è applicato l'importo per intero.
5. Il canone di concessione va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione.
6. Per i distributori l'ammontare della quota variabile sarà determinato in relazione ad una singola unità di apparecchiatura installata. La quota fissa al metro quadro viene moltiplicata per il numero di distributori installati.
7. Il canone è comprensivo del periodo estivo o feriale e, pertanto, non può essere ridotto.

Art. 7 - Tariffa

1. La tariffa costituisce la quota variabile del canone ed è commisurata al numero degli alunni iscritti.
2. All'inizio di ogni anno scolastico, i Dirigenti scolastici comunicano alla Provincia il numero degli alunni iscritti al fine di consentire l'adeguamento della tariffa.

3. Qualora non sia possibile o eccessivamente oneroso installare contatori autonomi, il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione il rimborso forfetario delle spese di utenza, quantificati dal competente Ufficio del Settore Edilizia Scolastica.

Art. 8 - Modalità di pagamento

1. I canoni, tanto per l'installazione di distributori automatici che per i punti di ristoro sono corrisposti trimestralmente e con pagamento anticipato.
2. Il pagamento deve avvenire a mezzo di versamento sul c/c postale n. / Bonifico bancario IBAN....., intestato alla Provincia di Crotone, con indicazione della causale di versamento, del periodo al quale si riferisce il pagamento e della risorsa nella quale deve essere incassato.
3. Il canone, per la parte fissa, sarà aggiornato automaticamente in ragione del 75% delle variazioni ISTAT rilevate, secondo le disposizioni vigenti.

Art.9 - Compiti ed obblighi del concessionario - Norme di sicurezza

1. Il concessionario dovrà provvedere:
 - a) alla stipula dei contratti di fornitura elettrica ed idrica con relativa installazione di contatori autonomi, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Settore Edilizia Scolastica;
 - b) ad i lavori necessari, secondo le istruzioni dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'Art. 4:
2. Il servizio deve essere fornito con apparecchiatura rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, a norma del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
3. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità.
4. La Provincia di Crotone è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme nonché dall'assenza di licenze, autorizzazioni, nulla osta.
5. E' in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili.
6. L'esecuzione degli allacciamenti, ove possibile, deve essere eseguita a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico; deve essere

preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico e avviene con la supervisione di un tecnico della Provincia di Crotone appositamente incaricato.

7. Il concessionario deve usare gli spazi dati in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del conduttore.
8. Prima del rilascio della concessione il concessionario dovrà comunicare al Settore Edilizia Scolastica l'avvenuta trasmissione del DUVRI al Dirigente Scolastico per l'aggiornamento del DVR dell'Istituto.

Art. 10 - Assicurazioni e garanzie

1. Il concessionario è tenuto al versamento di una somma a titolo di garanzia il cui importo è pari al 10% del valore complessivo della concessione.
2. Fatto salvo ogni altro diritto dell'Ente, è prevista l'automatica escussione della garanzia nei seguenti casi:
 - a. pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni;
 - b. mancato rilascio dei locali oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza o di revoca della concessione dello spazio;
 - c. eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi, rilevati all'atto della riconsegna degli spazi, fatta salva ogni altra azione risarcitoria;
 - d. revoca della concessione per responsabilità del concessionario.
3. In caso di escussione totale o parziale della garanzia il concessionario è tenuto al reintegro della stessa per la prosecuzione della concessione.
4. La garanzia sarà svincolata con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla riconsegna degli spazi.
5. Il concessionario, ai fini del rilascio della concessione, deve dimostrare, mediante deposito agli atti, di aver stipulato, a propria cura e spese, un'apposita polizza di assicurazione contro danni causati alla struttura oggetto della concessione dello spazio, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. La polizza assicurativa potrà essere costituita anche in uno con la garanzia fideiussoria.
6. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature.

Art. 11 - Durata e Revoca della concessione

1. La concessione, tanto per i distributori che per i punti di ristoro, ha la durata di anni tre con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale.
2. La Provincia di Crotone si riserva la facoltà di revocare la concessione con un preavviso di novanta giorni, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i punti di ristoro o i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione;
 - b. nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei tre anni, previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto, ove costituito;
 - c. nel caso in cui due Istituti scolastici vengano unificati, dando vita ad un nuovo Istituto, allocato in uno stesso immobile. In questo caso il Consiglio di Istituto, ove costituito, ovvero la Provincia di Crotone dovrà indire una nuova gara, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti, intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.
 - d. per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio.
3. La concessione è revocata automaticamente, con eventuale escussione della cauzione, ai sensi dell'Art. 10, comma 2, nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento dei canoni e degli eventuali oneri, di cui agli Artt. 6, 8 e 15, reiterato per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo;
 - b. quando il concessionario impieghi gli spazi concessi per fini non conformi alla loro specifica funzione;
 - c. quando il concessionario non rispetti con carattere di continuità le condizioni per la manutenzione degli spazi concessi ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente regolamento;
 - d. in caso di revoca della concessione del servizio.

4. La revoca automatica va comunicata tempestivamente al destinatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, almeno quindici giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento.

Art. 12 - Controlli successivi

1. La Provincia di Crotone si riserva ogni controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di revoca della concessione.
2. E' di competenza del Consiglio di Istituto, ove costituito, ovvero della Provincia di Crotone, a seconda di chi assuma la qualità di soggetto concedente il servizio, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti, oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:
 - a. idoneità igienico- sanitaria dei punti di ristoro o dei distributori automatici;
 - b. idoneità igienico- sanitaria degli addetti al servizio;
 - c. idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENPI);
 - d. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività, nella quale l'Amministrazione e l'Istituto devono essere espressamente considerati come terzi.

Art. 13 - Danni

1. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia di Crotone in caso di danni cagionati da terzi, direttamente o indirettamente, ai punti di ristoro o ai distributori automatici.
2. Tutte le spese occorrenti per la riparazione degli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rimborsare la Provincia di Crotone delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati
3. La constatazione dei danni di cui al comma 2 sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Provincia di Crotone o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Art.14 - Verifica e lavori

1. Durante la concessione la Provincia di Crotona ha diritto di eseguire, sugli spazi dati in concessione, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avviso al concessionario, che tuttavia non può rifiutarli.
2. Tanto in caso di punti di ristoro quanto in caso di distributori automatici, qualora fosse necessario effettuare i lavori di cui al comma 1, il Settore Edilizia scolastica potrà individuare nell'ambito dell'edificio stesso altro spazio ritenuto idoneo.
3. Ove non sia possibile trasferire i punti di ristoro o i distributori automatici in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese, impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone di concessione calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art.15 - Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione, relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, gas ed acqua, sono a carico del concessionario.
2. Ove non fosse possibile l'installazione di contatori autonomi, come certificato dall'Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto a corrispondere alla Provincia di Crotona l'importo stabilito dall'Ufficio Tecnico, secondo le modalità di cui all'Art. 8.

Art. 16 - Imposte e tasse

E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Art. 17 - Assegnazione temporanea degli spazi

1. Gli spazi collocati all'interno degli Istituti scolastici destinati alla installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande ed alimenti possono essere assegnati in via temporanea, previo provvedimento espresso del Dirigente scolastico, su autorizzazione della Provincia di Crotona, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario del servizio:

- a. proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di cui al “Codice dei Contratti”, finalizzata ad una nuova assegnazione del servizio, come disciplinata dall’Art. 19;
 - b. assegnazione provvisoria dello spazio al soggetto opportunamente individuato nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.
2. Per il pagamento dei canoni di concessione e degli eventuali oneri, si applica la disciplina di cui agli artt. 6, 8 e 15.
 3. In caso di mancata autorizzazione della Provincia di Crotone all’adozione del provvedimento, l’occupazione verrà considerata sine titolo con applicazione, oltre ai canoni e gli eventuali oneri, di cui agli artt. 6, 8 e 15, dell’indennità extraconcessiva di €100,00 giornaliera.

Sanzioni

Art. 18 - Rilascio coattivo

1. Qualora, alla cessazione del rapporto di concessione, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell’art. 823 comma 2 del codice civile.
2. L’eventuale occupazione di spazi senza titolo, che si verifica in caso di mancato rilascio dei locali oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza o revoca della concessione, comporta l’applicazione di un’indennità extraconcessiva determinata in base al canone dovuto e agli eventuali oneri, con una maggiorazione di € 100,00 giornaliera.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal provvedimento di concessione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Concessione del servizio - Principi generali

1. L’esercizio con uso degli spazi scolastici della distribuzione di alimenti e/o bevande è consentita esclusivamente a fronte di una **concessione di servizi**.

2. Qualora l'individuazione del concessionario del servizio di fornitura di bevande ed alimenti avvenga a cura dell'Istituto scolastico, questo dovrà conformarsi ai principi ed ai criteri di seguito indicati.
3. Il mancato rispetto delle norme che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica per la concessione del servizio determinerà il diniego della Provincia di Crotone alla concessione degli spazi.

Art. 19 - Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio

1. La concessione del servizio ha come unità di tempo l'anno solare e decorre a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale.
2. L'individuazione del concessionario del servizio di distribuzione di alimenti e bevande a mezzo di punti di ristoro o distributori automatici da parte del Consiglio di Istituto, ove costituito, ovvero a cura del Dirigente scolastico deve tassativamente avvenire con procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi e le norme stabiliti dal D. lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, salvaguardando la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale e secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico in relazione alla tipologia dell'utenza. Si rammenta l'obbligo di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016 in ordine alla stima del valore della concessione.
3. Il D.lgs. n. 50/2016 definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv) come *«un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi»*. Pertanto, è fatto assoluto divieto di prevedere la corresponsione di altre liberalità al di fuori di quanto espressamente previsto dalla legge.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza di questa Amministrazione non risultino in regola con i pagamenti relativi ai canoni di concessione degli spazi ed agli eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni.

5. Espletata la gara secondo i criteri e le modalità indicate ed effettuati i necessari controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, come prescritto dal "Codice dei contratti", il competente organo dell'Istituto scolastico interessato adotta il provvedimento di concessione del servizio e provvede a trasmetterne copia alla Provincia di Crotone.

Art. 20 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario del servizio mediante installazione di distributori automatici è tenuto a:
 - a. applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta ed il recapito (indirizzo e numero di telefono) al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti ed avarie;
 - b. occuparsi della pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria) e dell'area interessata al consumo delle bibite e degli alimenti;
 - c. fornire servizio di assistenza e manutenzione, sopportando i relativi costi e sotto la propria responsabilità;
 - d. al fine di garantire continuità di servizio, rimuovere o riparare i distributori automatici non funzionanti entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata;
 - e. assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione;
 - f. fornire il servizio di assistenza e manutenzione con relativo costo totalmente a proprio carico e sotto la piena propria responsabilità;
 - g. installare i distributori nel rispetto della normativa antincendio e di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
 - h. provvedere all'approvvigionamento ed al rifornimento dei distributori automatici nonché alla periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori ed alla vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori;
 - i. esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all'utenza, garantendone la corrispondenza ai prezzi approvati dagli organi competenti;
 - j. conformarsi alle disposizioni contenute all'art. 1 commi 363, 364 e 365 della L. 244/07 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e successive integrazioni e modificazioni

in tema di comunicazione elettronica alla Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.

2. Il concessionario del servizio mediante di punti di ristoro è tenuto a:
 - a. svolgere il servizio con personale a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto e la Provincia di Crotone da qualsiasi responsabilità in merito;
 - b. osservare tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori;
 - c. pena la revoca della concessione, vigilare sul comportamento del personale che è tenuto al mantenimento, nei confronti degli utenti, di un comportamento corretto e rispettoso;
 - d. provvedere alla pulizia e alla manutenzione d'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi e degli eventuali spazi esterni adiacenti al bar;
 - e. esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all'utenza, garantendone la corrispondenza ai prezzi approvati dagli organi competenti.
3. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione di aver stipulato, a propria cura e spese, apposita polizza di assicurazione contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti. La polizza assicurativa deve essere depositata.
4. Per tutta la durata della concessione del servizio il concessionario dovrà risultare in regola con i pagamenti dovuti alla Provincia di Crotone ed è pertanto tenuto a trasmettere all'Istituto scolastico, con cadenza trimestrale copia dei documenti che attestino il regolare pagamento di:
 - a. canone di concessione dello spazio;
 - b. eventuali oneri di gestione

Art. 21 - Assegnazione temporanea del servizio

1. Il servizio di distribuzione di bevande ed alimenti, mediante l'installazione di punti di ristoro o distributori automatici, può essere assegnato in via temporanea, previo nulla osta della Provincia di Crotone, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario:

- a. proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento finalizzato alla concessione del medesimo, come disciplinato dall'Art. 19;
 - b. affidamento temporaneo dello spazio al soggetto individuato ai sensi dell'Art. 19, nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.
2. Per il pagamento dei canoni concessori e degli eventuali oneri, si applica la disciplina di cui agli Artt. 6, 8 e 15.
 3. In caso di mancata autorizzazione all'uso degli spazi con provvedimento espresso da parte della Provincia di Crotone, l'occupazione verrà considerata *sine titulo* con applicazione, oltre ai canoni e agli eventuali oneri di cui agli Artt. 6, 8 e 15, dell'indennità extraconcessiva di € 100,00 giornaliera.

Art. 22 - Revoca della concessione

1. L'inottemperanza di quanto stabilito nell'Art. 20 può costituire giusta causa per la revoca della concessione del servizio.
2. In particolare, l'Istituto scolastico dovrà vigilare sulla regolarità del pagamento dei canoni e degli eventuali oneri di cui agli artt. 6, 8 e 15. Il mancato pagamento, reiterato per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo, costituisce causa di revoca della concessione degli spazi, ai sensi dell'Art. 11, comma 3, lett. a).
3. La revoca della concessione degli spazi comporta l'assoluto divieto di utilizzo degli stessi; di conseguenza l'Istituto scolastico procederà alla revoca della concessione del servizio e in mancanza risponderà dell'eventuale occupazione *sine titulo*

Disposizioni finali

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. La presente disciplina si applica a tutti i rapporti che insorgeranno successivamente all'atto di adozione del regolamento ed a quelli già in essere ove compatibile.
2. Allo scopo di garantire l'interesse alla continuità nell'erogazione del servizio e considerata l'opportunità di ricorrere alla cd. "proroga tecnica", in via del tutto eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'adozione del presente regolamento ed all'espletamento delle procedure di gara, i dirigenti scolastici sono autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore alla durata del corrente anno scolastico ed alle stesse condizioni economiche,

le concessioni di servizio già esistenti alla data di chiusura dell'anno scolastico 2017/2018, utilizzando apposito schema di provvedimento fornito dall'Amministrazione provinciale. La concessione della proroga resta comunque condizionata, a pena di decadenza, all'accettazione espressa ed incondizionata da parte del concessionario delle seguenti clausole:

- a) la durata della proroga potrà essere inferiore alla durata del corrente anno scolastico, qualora le procedure di legge per l'individuazione del concessionario del servizio siano state concluse con esito positivo prima della fine dell'anno scolastico; in tal caso, il concessionario che gode della proroga RINUNCIA espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso;
- b) è obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli alunni, degli addetti ai lavori e di chiunque altro fruiscia dei distributori automatici/punti di ristoro. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevati l'Amministrazione e l'Istituto scolastico da ogni responsabilità. Il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), nella quale l'Amministrazione Provinciale e l'Istituto Scolastico devono essere espressamente considerati come terzi;
- c) l'Amministrazione e l'Istituto si riservano ogni controllo circa il corretto uso dei locali/degli spazi concessi con facoltà di revoca, nei casi di uso difforme;
- d) nessun onere grava sull'Amministrazione e sull'Istituto, compresi la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei locali/spazi oggetto della proroga;
- e) è obbligo del concessionario rendere apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; l'assenza dei suddetti requisiti determina la decadenza dalla proroga;
- f) è obbligo del concessionario fornire all'Amministrazione provinciale tutte le informazioni necessarie al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) il concessionario è consapevole che il corrispettivo indicato nel provvedimento di proroga potrà essere adeguato agli importi stabiliti nell'approvando regolamento provinciale;
- h) il concessionario si impegna ad accettare la disciplina transitoria che sarà stabilita nel redigendo regolamento provinciale;

3. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento il Settore Edilizia scolastica provvederà ad emanare provvedimento di concessione degli spazi di durata non superiore al termine delle attività del corrente anno scolastico. Il provvedimento indicherà l'importo del canone e degli oneri di gestione secondo quanto stabilito nell'Allegato A.

4. Qualora non ci sia necessità di prorogare le gestioni esistenti in quanto l'Istituto ha stipulato con il concessionario regolare disciplinare di concessione del servizio, non scaduto alla data di inizio del corrente anno scolastico, la Provincia di Crotone provvederà ad adottare provvedimento di concessione degli spazi di durata pari a quella di restante validità del contratto e richiederà il versamento del canone e degli oneri di gestione secondo l'Allegato A al presente regolamento.
5. Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Crotone.

Art. 24 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio provinciale.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

ALLEGATO A

CANONI

Per i Punti Ristoro

- € 6,00 annuali moltiplicati il numero degli alunni iscritti
- € 40,00 annuali a mq. occupato

Per i distributori automatici

- € 4,00 annuali moltiplicati il numero degli alunni iscritti;
- € 100,00 annuali a mq. occupato da ogni distributore



